



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Delibera n. 65

Seduta del 28 aprile 2026

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Adozione rendiconto generale 2025 ai sensi dell'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che, all'articolo 51, detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza istituzionale permanente e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo al comma 6 lett., g), che la *Conferenza delibera (...)* i

bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio (...), trasmettendoli per l'approvazione al Ministro della Transizione Ecologica (ex Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e al Ministro dell'Economia e delle Finanze".

VISTO l'articolo 64 del decreto legislativo 152 del 2006 e, in particolare, il comma 1, lettera c), ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino centrale;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"* e, in particolare, l'art. 6 in materia di funzioni di vigilanza e controllo ai sensi del quale *"il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la vigilanza sull'Autorità di bacino mediante la firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione delle deliberazioni della Conferenza istituzionale permanente e l'approvazione degli atti di cui al successivo comma 4 (comma 2). (...). Lo statuto, i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali dell'Autorità di bacino sono trasmessi per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4). Ai fini dell'approvazione di cui al comma 4, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, ridotti a 30 giorni per le variazioni di bilancio, gli stessi si intendono approvati qualora non ricusati dal Ministro vigilante. Trovano comunque applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (comma 5)",* nonché l'art. 11, comma 2, secondo cui *"Per l'amministrazione e la contabilità l'Autorità di bacino emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"*;

VISTO lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, approvato con decreto n. 403 del 13 novembre 2024, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera h), sulla competenza della Conferenza istituzionale permanente a deliberare i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *"Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante *"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70"*, le cui disposizioni costituiscono il quadro di riferimento per la definizione dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Autorità e, in particolare, l'art. 38 relativo al rendiconto generale, nonché le ulteriori disposizioni di legge in materia di amministrazione e contabilità pubblica richiamate nel Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, approvato con decreto n. 53 del 1° febbraio 2021 dal Ministro dell'Ambiente di

concerto con il Ministro dell'Economia, ai sensi dell'art. 63, comma 6, lettera g), del d.lgs. 152/2006, e in particolare le disposizioni contenute al “*Capo IV – risultanze della gestione*” (artt. 22-25);

VISTA la Delibera n. 47 del 24 ottobre 2024 con la quale la Conferenza istituzionale permanente, ai sensi dell'articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 10 del d.P.R. n. 97 del 2003, dell'articolo 5, comma 2, lettera h), dello Statuto e dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ha deliberato il bilancio di previsione 2025, successivamente approvato ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, e dell'articolo 6, comma 5, del D.M. 294 del 25 ottobre 2016, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto 16 gennaio 2025, n. 16;

VISTA la Delibera n. 59 del 29 ottobre 2025 con la quale la Conferenza istituzionale permanente, ai sensi dell'articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 20 del d.P.R. n. 97 del 2003, dell'articolo 5, comma 2, lettera h), dello Statuto e dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ha deliberato le variazioni di assestamento al bilancio di previsione 2025, successivamente approvato ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, e dell'articolo 6, comma 5, del D.M. 294 del 25 ottobre 2016, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto 3 marzo 2026, n. 66;

DATO ATTO CHE il Segretario generale, a chiusura dell'esercizio finanziario 2025, ha provveduto a predisporre lo schema di rendiconto generale dell'Autorità di bacino e a sottoporlo al Collegio dei revisori che, a conclusione del proprio esame, ha redatto apposita relazione, allegata allo stesso;

DATO, ALTRESÌ, ATTO CHE l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, quale ente pubblico non economico ricompreso tra i soggetti individuati dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ai fini della partecipazione alla fase di sperimentazione della riforma della contabilità pubblica prevista dalla Riforma n. 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha provveduto alla predisposizione degli schemi di bilancio conformi ai principi della contabilità economico-patrimoniale di tipo “*Accrual*”, elaborati nell'ambito del sistema ITAS (*Italian Public Sector Accounting Standards*);

VISTA la Riforma 1.15 del PNRR dell'Italia, denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*» inserita nella Missione 1, Componente 1, dello stesso Piano;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ed in particolare l'art. 10, comma 3, con il quale sono state definite le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR e il successivo comma 4, che ha stabilito alcune esclusioni;

VISTA la determina del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024 con la quale sono state individuate le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota di cui alla citata *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR;

VISTO l'articolo 10 del citato decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ed in particolare il comma 7, ai sensi del quale: “*Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.*”;

CONSIDERATO CHE il rendiconto generale dell’Autorità deve essere deliberato dalla CIP entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, ai sensi dell’articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell’articolo 38, comma 4, del d.P.R. n. 97 del 2003, dell’articolo 5, comma 2, lettera h), dello Statuto e dell’articolo 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità deve essere approvato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il rendiconto generale e relativi allegati, che riassume le risultanze della gestione dell’esercizio finanziario riferito all’annualità 2025, redatto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 21 del 28 aprile 2026 in cui l’organo di controllo, sulla base delle verifiche eseguite - attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, accertata l’esistenza e la corretta esposizione in bilancio degli elementi attivi e passivi, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, accertato il conseguimento dell’equilibrio di bilancio - ha espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio 2025;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza istituzionale permanente del 28 aprile 2026.

DELIBERA

Articolo. 1

(Deliberazione del rendiconto generale)

1. Ai sensi ai sensi dell’articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell’articolo 38, comma 4, del d.P.R. n. 97 del 2003, dell’articolo 5, comma 2, lettera h), dello Statuto e dell’articolo 22, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, è deliberato il rendiconto generale riferito all’annualità 2025, con i relativi allegati, allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale.
2. Il rendiconto generale è costituito dai seguenti documenti:
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto economico;
 - c) stato patrimoniale;
 - d) nota integrativa e relativi allegati (Relazione progetti speciali, ITP, residui attivi e passivi, prospetti SIOPE, riepilogo per missioni e programmi, bilancio integrato ex d.P.R. 132/2013).
3. Al rendiconto generale sono allegati:
 - a. la situazione amministrativa;
 - b. la relazione sulla gestione;
 - c. la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
4. Il rendiconto generale riferito all’annualità 2025, corredato dai relativi allegati, è inviato al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell’economia e delle finanze ai fini della successiva approvazione, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del d.P.R. n. 97 del 2003.

5. Il rendiconto generale riferito all'annualità 2025 è corredato degli schemi di conto economico e stato patrimoniale redatti secondo lo standard ITAS 1 della contabilità *Accrual* che, nella fase di sperimentazione, non necessitano di approvazione, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Roma, 28 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Il Viceministro
(On. Vannia Gava)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Ing. Marco Casini)